

Deliberazione 18 ottobre 2000

Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica (deliberazione n. 192/00)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 18 ottobre 2000,
- Premesso che:
 - con deliberazione 3 agosto 2000, n. 140/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 204 dell'1 settembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 140/00), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ha definito modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 - l'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2000, n. 174/00 (di seguito: deliberazione n. 174/00), dispone la proroga dei termini di cui agli articoli 2, 3 e 4 della deliberazione n. 140/00 al fine di consentire approfondimenti ulteriori necessari alla verifica di praticabilità di accordi per l'assegnazione congiunta della capacità di interconnessione disponibile;
 - dalla documentazione inviata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete) in data 16 ottobre 2000 (prot. Autorità n. 014293) risulta che i gestori di reti interconnesse con la rete di trasmissione nazionale ad una frontiera hanno manifestato la loro disponibilità ad assumere l'impegno ad applicare le condizioni di reciprocità di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 174/00;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Visto il decreto legislativo n. 79/99, ed in particolare l'articolo 10;
- Viste:
 - la deliberazione n. 140/00;
 - la deliberazione n. 174/00;

- Visto il documento del Gestore della rete “Avviso per l’assegnazione della capacità disponibile su base annuale sull’interconnessione con l’estero per l’anno 2001” pubblicato sul sito internet del medesimo gestore in data 16 ottobre 2000 (di seguito: documento 16 ottobre 2000):
- Considerato che:
 - il Gestore della rete ha indicato nel documento 16 ottobre 2000 la necessità di ulteriori approfondimenti al fine di verificare la possibilità di procedere all’assegnazione congiunta dell’intera capacità di interconnessione disponibile;
- Ritenuto che:
 - al fine di consentire al Gestore della rete l’effettuazione degli approfondimenti di cui al precedente considerato, acquisendo l’impegno definitivo dei gestori dei Paesi confinanti ad applicare le condizioni di reciprocità di cui al terzo alinea della premessa, sia opportuno prorogare i termini di cui all’articolo 4, comma 4.4, della deliberazione n. 140/00 e all’articolo 2, comma 2.2, della deliberazione n. 174/00;
 - sia, di conseguenza, opportuno che il Gestore della rete possa apportare eventuali modifiche al documento 16 ottobre 2000 qualora gli impegni di cui al precedente alinea vengano effettivamente assunti;

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell’articolo 1 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 140/00 e nell’articolo 1 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n. 174/00, nonché la seguente: deliberazione n. 174/00 è la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n. 174/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 229 del 30 settembre 2000.

Articolo 2

Proroga dei termini di cui all’articolo 4 della deliberazione n. 140/00 e all’articolo 2 della deliberazione n. 174/00

- 2.1 Il termine di presentazione al Gestore della rete delle richieste per l’assegnazione di bande su base annuale per l’anno 2001, di cui all’articolo 4, comma 4.4, della deliberazione n. 140/00, come modificato dall’articolo 2, comma 2.2, della deliberazione n. 174/00, è prorogato al 6 novembre 2000.

- 2.2 Entro il 31 ottobre 2000 il Gestore della rete può apportare modifiche al numero di bande per le quali procede ad assegnazione su base annuale per il 2001, mediante pubblicazione delle medesime sul proprio sito internet. Entro la medesima data il Gestore della rete pubblica, altresì, sul proprio sito internet i valori dei coefficienti a e b di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 140/00.
- 2.3 Il termine di cui all'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/00 è prorogato al 31 ottobre 2000.

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 La presente deliberazione viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorità.
- 3.2 La presente deliberazione entra in vigore il giorno 19 ottobre 2000.

Milano, 18 ottobre 2000

Il presidente: P. Ranci